



anno che inizia per gli operatori di polizia stradale sarà caratterizzato da numerose ed importanti novità sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto dei comportamenti scorretti alla guida.

Pur non avendo in dotazione una palla di vetro per prevedere il futuro, siamo certi che l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali saranno tra gli argomenti più dibattuti nell'anno 2016 e non solo dal punto di vista giuridico ma anche nell'opinione pubblica. Per gli addetti ai lavori sarà certamente un anno di aggiornamento professionale intenso in materia di infortunistica stradale.

Dopo una breve ma intensa attività parlamentare nell'anno 2015, il Governo ha infatti deciso di stringere i tempi e con l'approvazione nel disegno di legge di un maxiemendamento al Senato, correttivo di alcune anomalie giuridiche inserite tra i vari passaggi tra le due Camere, il testo sarà legge nelle prime settimane del nuovo anno. Preliminarmente vorrei evidenziare che non ho la qualifica e neppure il ruolo per giudicare se sarà una buona legge, ma l'introduzione di questi reati allinea certamente il nostro Paese ai molti in cui si è contrastato l'alto numero di decessi sulle strade con l'inserimento di nuovi reati connessi a gravi violazioni del Codice della Strada. Attenzione maggiore la dovranno osservare i conducenti professionali, peraltro già "colpiti" da recenti norme e, forse, oggi la categoria che meglio ha saputo modificare i propri comportamenti alla guida, basti pensare al drastico calo di sinistri con il coinvolgimento di mezzi pesanti.

Le sanzioni previste per le violazioni non gravi di norme del Codice della Strada che portano al decesso di una persona sarà quella della reclusione da 2 a 7 anni (come oggi nel caso di omicidio colposo connesso alla violazioni di norme stradali previsto dall'art. 589 del Codice Penale di cui una parte viene abrogata), mentre in caso di lesioni gravi la pena sarà da 3 mesi ad 1 anno e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime. Il legislatore, dopo un dibattito serrato e, forse, sulla spinta emotiva dettata da gravi fatti di cronaca, ha voluto però incidere in modo particolarmente incisivo, quando la morte di una persona o l'aver procurato lesioni gravi o gravissime, è causata da alcuni specifici comportamenti, ritenuti più significativi e che oggi sono causa di centinaia di episodi sulle nostre strade.

www.asaps.it

La reclusione da 8 a 12 anni è prevista nel caso in cui il conducente alla guida del veicolo sia trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 gr/l (terza fascia art. 186 CdS) o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS), e cagioni per colpa la morte di una persona.

L'omicidio stradale prevede poi la pena della reclusione da 5 a 10 anni, quando l'evento sia causato per colpa del conducente che guidi in stato di ebbrezza alcolica accertata con tasso superiore a 0,8 gr/l e non superiore a 1,5 gr/l (seconda fascia art. 186 CdS), che percorra strade ubicate in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, che percorra strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, che attraversi una intersezione con il semaforo disposto alla luce rossa o circolando contromano, che faccia inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.

Nel caso delle lesioni personali stradali provocate dal conducente che pone in essere tali comportamenti la nuova legge prevede la pena da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi, e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Il conducente professionale che provoca la morte di una persona e che stia quidando con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l e non superiore a 1,5 gr/l, rischia una condanna alla reclusione da 8 a 12 anni, mentre in caso di lesioni gravi la pena sarà da 3 a 5 anni, e per le lesioni gravissime da 4 a 7 anni. In caso di omicidio stradale e con il conducente trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in stato di alterazione psico-fisica consequente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ci sarà l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Inasprimento molto pesante della pena, quando il conducente sarà trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente, o nei casi in cui gli sia stata sospesa o revocata, oppure quando il veicolo sia trovato senza la copertura assicurativa, o nel caso in cui si cagioni la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone (la pena può raggiungere i 18 anni di reclusione), oppure lesioni a più persone, senza il decesso (fino ad un massimo di 7 anni).

Massima attenzione anche alla pirateria stradale (con l'introduzione di un nuovo reato), fenomeno letteralmente esploso nell'ultimo decennio, forse proprio per una legislazione che impediva di contrastare in modo efficace e con il carcere tali gravi comportamenti. L'omicidio stradale con la fuga prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi, e almeno 5 anni di reclusione, mentre la fuga dopo aver provocato lesioni personali stradali prevede almeno 3 anni di reclusione.

Il legislatore nell'ultimo passaggio al Senato prima di Natale ha voluto introdurre una attenuante ancora più specifica, individuando la diminuzione della pena fino alla metà, quando l'evento non sia esclusiva consequenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Questo aspetto avrà naturalmente conseguenze sui rilievi degli organi di polizia stradale e sull'autorità giudiziaria inquirente, che dovranno attuare ogni opportuno accertamento anche di tipo tecnico sui veicoli e sui luoghi dei sinistri e di tipo sanitario su tutti i soggetti coinvolti, compresa la persona deceduta. Periti, consulenti e avvocati saranno poi chiamati ad ulteriori interventi tecnici certosini e sempre più raffinati, con vere e proprie indagini scientifiche e con aspetti ancora inesplorati nella ricostruzione cinematica dei sinistri, anche con programmi informatici di ultima generazione.

E' prevista sempre la revoca della patente in caso di condanna per l'omicidio stradale o per le lesioni personali stradali gravi e gravissime, anche con la sentenza che prevede la concessione della sospensione condizionale della pena. Per poter ottenere una nuova patente, il con-

ducente condannato per omicidio stradale, dovrà attendere un minimo di 5 anni e un massimo di 15 anni, mentre se avrà subito una condanna per aver provocato lesioni personali stradali gravi o gravissime l'attesa per il nuovo documento di guida sarà di 5 anni. Ogni oltre previsione la sanzione accessoria del conseguimento della nuova patente per i conducenti recidivi o in caso si sia dato alla fuga, con attesa fino a 30 anni. Massima attenzione anche verso i conducenti stranieri condannati che si vedranno colpiti da provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

Molti gli aspetti professionali che riguardano gli organi di polizia stradale, sempre più costretti a specializzarsi nei rilievi scientifici e tecnologici di un sinistro, ma con meno risorse a disposizione sia umane che di mezzi. Occorrerà sviluppare protocolli operativi con gli ospedali, confrontarsi da subito con le varie Procure della Repubblica e dare massima priorità a quei sinistri gravi e gravissimi. Non sarebbe stata una brutta idea quella di sgravare gli operatori dai rilievi di sinistri senza feriti, magari introducendo la figura dell'ausiliario di polizia stradale sulle strade urbane ed extraurbane (già presente lungo le autostrade) che avrebbe potuto effettuare semplici rilevamenti dell'incidente, privo di lesioni, ipotesi spesso discussa anche a livello politico ma mai portata a termine con una modifica al Codice della Strada. Che sia la volta buona? Nel frattempo, nel nuovo anno verificheremo su strada quali conseguenze porterà l'introduzione dei nuovi reati, così tanto richiesti dall'opinione pubblica.

*Comandante Polizia Municipale di Verona